

# Messaggio

numero	data	Dipartimento
<b>7131</b>	13 ottobre 2015	<b>TERRITORIO</b>
Concerne		

## Nuova legge sulla raccolta dei funghi (LFu)

Signor Presidente,  
signore e signori deputati,

con questo messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione la proposta di una nuova legge sulla raccolta dei funghi.

Il Consiglio di Stato ha affrontato il tema con una visione più ampia e completa rispetto a quanto fatto finora, considerando cioè non solo le esigenze di protezione dei funghi, ma anche gli effetti sul territorio della loro raccolta. Ne è scaturita una revisione integrale della legge sulla raccolta dei funghi del 30 maggio 2005, i cui 7 articoli sono stati tutti rivisti, riformati e completati con nuove norme di cui si dirà nel seguito, fino a contarne 16.

### INDICE

1.	INTRODUZIONE .....	2
2.	IL QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO .....	3
2.1	Il diritto federale .....	3
2.2	Il diritto cantonale .....	4
3.	I MOTIVI DELLA REVISIONE .....	5
4.	I NUOVI STRUMENTI .....	6
5.	L'ESITO DELLA CONSULTAZIONE .....	9
6.	COMMENTO ALLE NORME .....	10
7.	ATTI PARLAMENTARI .....	12
8.	RELAZIONI CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO .....	12
9.	CONCLUSIONI.....	12



## 1. INTRODUZIONE

**a)** Considerati per secoli piante inferiori, i funghi sono oggi ritenuti un regno a sé stante, al pari di piante, animali, protisti (esseri viventi unicellulari) e batteri; dalle piante verdi differiscono principalmente per l'assenza di clorofilla, ciò che li obbliga a vivere in simbiosi con altri organismi vegetali o animali. Il regno fungino comprende più di 100'000 specie diverse, di cui la maggior parte è comunemente attribuita ai cosiddetti "funghi inferiori" (ad esempio muffe e lieviti), mentre appartengono ai "funghi superiori" le specie che chiamiamo semplicemente funghi. Questi assommano in tutto il mondo a circa 15'000 specie, di cui almeno 2'000 sicuramente reperibili in Ticino. Costretti dal loro modo di vita eterotrofo a uno stretto legame con l'organismo vegetale o animale dal quale dipendono spesso in modo esclusivo, i funghi si collocano in ben precisi ambienti naturali, dove svolgono attività come quella di decompositori delle sostanze organiche (MUSEO CANTONALE DI STORIA NATURALE, Introduzione al paesaggio naturale del Canton Ticino 1; Le componenti naturali, Bellinzona 1990, pag. 246). Del fungo è visibile solo la parte produttrice di spore, il cosiddetto carpoforo, mentre il micelio è nascosto nel terreno, a contatto con le radici delle piante o all'interno di detriti vegetali.

**b)** I funghi sono dunque un prodotto spontaneo della natura, di cui ciascuno si può di principio appropriare liberamente (art. 699 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907, CCS, RS 210). Il diritto d'appropriazione consiste nella facoltà, per ognuno, di raccogliere funghi, bacche e simili in boschi e pascoli, nei limiti degli usi locali (TARKAN GÖSKU, Handkommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zurigo 2012, ad art. 699 n. 5). Non si tratta però di un diritto assoluto: i Cantoni possono infatti emanare disposizioni restrittive nell'interesse pubblico e quando sia rispettato il principio di proporzionalità (cfr. DTF 109 la 79 consid. 3b).

### **c)**

*aa)* Il nostro Cantone ha fatto uso di questa possibilità, da ultimo con la legge concernente la raccolta di funghi del 30 maggio 2005 (in seguito legge funghi; RL 9.3.1.3).

La legge prevede prima di tutto il principio secondo cui la raccolta di funghi deve avvenire nel pieno rispetto del loro spazio vitale e dell'ambiente naturale in genere (art. 1 legge funghi).

Poi stabilisce due limitazioni concrete: il limite giornaliero di raccolta di 3 kg per persona e il divieto di raccolta notturna, dalle 20.00 alle 7.00 (artt. 2 e 3 legge funghi). Si tratta evidentemente di misure che rispondono all'esigenza di proteggere i funghi in sé, intesi come organismi viventi, nella loro esistenza e presenza sul territorio.

*bb)* Nonostante la legge, emergono regolarmente lamentele, ad esempio di chi segnala l'afflusso di masse di raccoglitori che posteggiano le loro automobili disordinatamente ai margini di boschi e pascoli, ma anche di chi si lamenta di gruppi di cercatori organizzati in squadre a battere il bosco, la mattina presto, in modo che dopo il loro passaggio non si trova più nulla. Senza generalizzare, occorre riconoscere che questi fenomeni esistono, in maniera più o meno diffusa. Ad oggi il Consiglio di Stato e il Parlamento non hanno ritenuto di dover adottare una disciplina più severa, come auspicato anche da alcuni atti parlamentari, ritenendo che non vi siano reali minacce per i funghi in quanto tali – ciò che peraltro è corretto.

**d)** Queste recriminazioni riflettono, a ben vedere, un disagio per un uso improprio e non rispettoso dell'ambiente, vissuto da chi lo frequenta per il piacere del contatto con la natura.

Inoltre, emerge il tema dell'equa redistribuzione di un bene naturale limitato, perché è oggettivamente ingiusto e urtante che qualcuno possa organizzarsi per arrivare presto, e accaparrarsi tutti i funghi presenti in una zona, privando tutti gli altri cercatori della possibilità di trovarne. Il fatto che ciò possa avvenire pur nel rispetto del limite di raccolta di 3 kg a testa, indica che questa sola misura non è sempre sufficiente.

Occorre dunque riconoscere che, da questo punto di vista, le norme oggi in vigore non sono sufficienti, e che c'è la necessità di una risposta più incisiva.

e) Il Consiglio di Stato ha pertanto elaborato un progetto di revisione legislativa che mira a garantire un uso della natura più rispettoso e sostenibile, come pure una redistribuzione più equa di questo bene limitato.

## 2. IL QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO

### 2.1 Il diritto federale

a) Giusta l'art. 78 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), *"la protezione della natura e del paesaggio compete ai Cantoni"* (cpv. 1). *"Nell'adempimento dei suoi compiti, la Confederazione prende in considerazione gli obiettivi della protezione della natura e del paesaggio. Ha cura dei paesaggi, dei siti caratteristici, dei luoghi storici nonché dei monumenti naturali e culturali; quando l'interesse pubblico lo richieda, li conserva integri"* (cpv. 2). *"Emana prescrizioni a tutela della fauna e della flora e a salvaguardia dei loro spazi vitali nella loro molteplicità naturale. Protegge le specie minacciate di estinzione"* (cpv. 4).

Questo articolo costituzionale, che riprende l'art. 24<sup>sexies</sup> della previgente Costituzione, è principalmente deputato a ripartire le competenze fra Cantoni e Confederazione. Il cpv. 1 assegna ai Cantoni una competenza prioritaria in materia di protezione della natura e del paesaggio, mentre il cpv. 4 conferisce alla Confederazione una competenza legislativa molto importante in materia di protezione delle specie e dei biotopi. Si tratta dell'eccezione più incisiva alla competenza originaria cantonale, sulla quale si è sviluppata una legislazione che fissa il quadro operativo vincolante per i Cantoni (cfr. messaggio governativo n. 4872 concernente la Legge cantonale sulla protezione della natura, pagg. 6 segg.).

b) Per l'art. 19 della legge federale sulla protezione della natura del 1. luglio 1996 (LPN; RS 451), *"la raccolta, a scopo di lucro, di piante selvatiche e la cattura d'animali viventi in libertà è sottoposta all'obbligo d'un permesso della competente autorità cantonale. Questa può restringere il permesso a specie, luoghi, tempi e quantità determinati, o in altra maniera, vietare la raccolta o la cattura organizzate e la pubblicità a tale scopo. Sono riservati i prodotti agricoli e forestali ordinari, e la raccolta di funghi; bacche, erbe aromatiche e medicinali, nei limiti usuali, salvo non si tratti di specie protette."*

Inoltre, giusta l'art. 20 LPN, *"il Consiglio federale può vietare in tutto o in parte la coglitura, il dissotterramento, lo sradicamento, il trasporto, l'offerta in vendita, la vendita, la compera o la distruzione di piante rare. Può parimenti prendere i provvedimenti adeguati per proteggere determinate specie animali minacciate o altrimenti meritevoli di protezione"* (cpv. 1). *"I Cantoni possono stabilire analoghi divieti per altre specie"* (cpv. 2).

Il Consiglio federale ha concretizzato quest'ultimo disposto con l'art. 20 dell'ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN; RS 451.1), che vieta in particolare la raccolta delle specie designate nell'allegato 2, nel quale sono elencate dodici specie di funghi.

La legislazione federale in materia di protezione della natura non regola quindi la raccolta di funghi a scopo non lucrativo, ad eccezione del citato divieto di raccolta delle dodici specie di funghi protetti.

**c)** Con riferimento alla raccolta di funghi va anche richiamato l'art. 699 CCS, giusta il quale *“l'accesso ai boschi, alle selve ed ai pascoli e la raccolta di bacche selvatiche, funghi e simili cose sono concessi ad ognuno, secondo l'uso locale, riservate le disposizioni proibitive che l'autorità competente può emanare, limitatamente a certi fondi, nell'interesse delle colture”* (cpv. 1). *“Il diritto cantonale può decretare ulteriori disposizioni circa l'accesso ai fondi altrui per l'esercizio della caccia o della pesca”* (cpv. 2).

Come si diceva (*supra*, 1 b), il diritto d'appropriazione che qui ci occupa può essere limitato da norme cantonali di diritto pubblico, sorrette da interesse pubblico sufficiente e rispettose della principio di proporzionalità (cfr. art. 36 Cost.).

## **2.2 Il diritto cantonale**

**a)** La legge cantonale sulla protezione della natura del 12 dicembre 2001 (LCN, RL 9.3.1.1) disciplina, fra altro, la protezione di flora, funghi e fauna (cfr. capitolo 3 LCN).

L'art. 18 LCN sancisce una protezione generale delle specie, definendo principi generali, modalità e strumenti della tutela.

La protezione delle specie si attua anzitutto con la salvaguardia dei rispettivi spazi vitali, cioè mediante la conservazione della loro diversità biologica (art. 18 cpv. 1 LCN). Per proteggerle, occorre poi disciplinare adeguatamente l'utilizzo di tali specie; così, la raccolta di piante e funghi, come quella di loro parti o prodotti, è permessa entro i limiti dettati da un uso personale di tipo alimentare, medicamentoso, decorativo o altro (art. 18 cpv. 2 LCN; cfr. messaggio governativo n. 4872, pag. 32).

In alcuni casi, la sola conservazione dell'*habitat* può non bastare per garantire la sopravvivenza delle specie; la legge le dichiara di conseguenza protette e predispone per loro una speciale tutela, vietandone la raccolta, il danneggiamento la cattura, il trasporto, il possesso ed il commercio (art. 19 cpv. 2 LCN). Il regolamento della legge cantonale sulla protezione della natura del 23 gennaio 2013 (RLCN, RL 9.3.1.1.1) stabilisce quindi un elenco delle specie protette (art. 19 cpv. 1 LCN), che comprende quelle già protette dal diritto federale (allegato 2 all'OPN) e quelle indicate nel suo allegato 1 (art. 19 cpv. 1 RLCN). L'art. 21 LCN conferisce poi al Consiglio di Stato la facoltà di istituire bandite di raccolta per un periodo definito, per prevenire l'estinzione o permettere il recupero numerico di certe specie. In base a questa norma è quindi possibile istituire bandite di raccolta di funghi in comparti del territorio particolarmente sollecitati (cfr. messaggio governativo n. 4872, pag. 33).

**b)** La disciplina cantonale della raccolta dei funghi è stata per lunghi anni demandata al regolamento sulla protezione della flora e della fauna (RFF) del 1. luglio 1975, che prevedeva inizialmente le sole limitazioni del quantitativo complessivo giornaliero di 2 kg per persona e la protezione speciale di specie non commestibili. Svariate proposte di revisione si sono succedute a partire dagli anni Novanta, sino alla modifica governativa del 10 luglio 2001, che ha sancito il contingentamento giornaliero di 3 kg per persona, il divieto notturno di raccolta (dalle 20:00 alle 7:00) ed un periodo di protezione dal 7 al 13 settembre di ogni anno (cfr. messaggio governativo n. 5201 sul Decreto legislativo concernente la raccolta di funghi, pagg. 3 segg.).

La legge concernente la raccolta di funghi del 30 maggio 2005 (RL 9.3.1) è stata promulgata nell'ottica di conferire una base legale formale alla disciplina e con l'obiettivo

dichiarato di rivedere in senso restrittivo le norme sino ad allora in vigore (cfr. messaggio n. 5201, pag. 1). Essa stabilisce le regole seguenti:

- contingentamento giornaliero di 3 kg per persona (art. 2 legge funghi),
- divieto di raccolta di funghi protetti (art. 2 seconda frase legge funghi),
- divieto notturno di raccolta (art. 3 cpv.1 lett. a legge funghi),
- divieto straordinario di raccolta in bandita (art. 3 cpv.1 lett. b legge funghi),
- divieto di raccolta organizzata a scopo di lucro e di distruzione intenzionale di specie non oggetto di raccolta (art. 3 cpv. 2 legge funghi).
- multa per i contravventori (art. 6 legge funghi).

Un periodo di protezione (dal 7 al 13 settembre), originariamente stabilito dalla legge funghi, è stato abolito dal Gran Consiglio nel 2009.

Il citato regolamento della legge cantonale sulla protezione della natura (RLCN) attua in parte anche i disposti della legge concernente la raccolta di funghi, segnatamente con riferimento alle specie fungine protette (art. 19 RLCN).

### **3. I MOTIVI DELLA REVISIONE**

**a)** Nell'introduzione (*supra*, 1) abbiamo visto come sia necessario perseguire un approccio alla natura più rispettoso e sostenibile, anche nella raccolta di funghi, come pure una redistribuzione più equa di questo bene limitato.

**b)** La vigente legge del 30 maggio 2005, all'art. 1, pone l'accento su due aspetti di principio: (1) la protezione dei funghi e (2) la protezione dell'ambiente naturale in genere.

*aa)* Il primo principio è invero espresso indirettamente, col richiamo a una raccolta di funghi "*nel pieno rispetto del loro spazio vitale*" (cfr. art. 1 legge funghi). La protezione è poi concretamente attuata dai divieti di distruggere i funghi che non vengono raccolti e di utilizzare attrezzi che possano provocare danni ai miceti (cfr. art. 1 legge funghi). Altre norme volte anche alla protezione dei funghi si trovano all'art. 3 cpv. 1 legge funghi: segnatamente si tratta del divieto di raccolta notturno (lett. a) e della possibilità di vietare la raccolta in zone degne di protezione temporanea, limitata al tempo di recupero (lett. b).

Queste misure, per quanto semplici, sono sufficienti a garantire la protezione dei funghi nella loro esistenza e presenza sul territorio. Su questo punto, non si giustifica una modifica legislativa, ma semmai un semplice riordino delle norme.

*bb)* Il secondo principio, che si prefigge la protezione "*dell'ambiente naturale in genere*" (cfr. art. 1 legge funghi), appare invece una sorta di grida manzoniana, giacché non è seguito da alcuna norma d'attuazione (a prescindere dal già citato divieto di danneggiare l'ambiente con rastrelli e palette). Manca, in particolare, uno strumento giuridico che consenta di valutare e regolare la pressione antropica, là dove si appalesa eccessiva, e di orientare la raccolta dei funghi secondo un approccio sostenibile e rispettoso dell'ambiente. In questo senso, la zona di divieto temporanea giusta l'art. 3 cpv. 1 lett. b legge funghi costituisce una misura inutilizzabile, perché connotata da un divieto assoluto di raccolta.

*cc)* Il terzo principio di cui abbiamo identificato l'esigenza (*supra*, 1 d) – relativo ad una redistribuzione più equa dei funghi, in quanto bene per sua natura limitato – non è enunciato dalla legge.

A ben vedere, esso è tuttavia implicitamente oggetto dell'art. 2 legge funghi, che limita a 3 kg per persona il quantitativo di funghi che è consentito raccogliere; è infatti evidente che – ai fini della protezione dei funghi in quanto organismi viventi – è perfettamente irrilevante che 10 persone raccolgano 3 kg a testa o che una sola persona ne raccolga 30. La differenza sta appunto nel fatto che chi si accaparra tutti i funghi presenti in un luogo priva gli altri della possibilità di trovarne. Anche a questo proposito, dunque, la vigente normativa è insoddisfacente, sia perché tace un principio importante, sia perché la soluzione proposta del limite quantitativo *pro capite* – alla luce dell'esperienza – appare insufficiente.

**c)** Da quanto precede, emerge l'esigenza di una modifica legislativa che introduca nuovi strumenti di gestione e di regolamentazione della ricerca di funghi.

#### **4. I NUOVI STRUMENTI**

**a)** Alla luce di quanto s'è detto al punto precedente, vi è l'esigenza di dotare la legge sulla raccolta di funghi degli strumenti operativi – da aggiungere alle misure già vigenti (*supra*, 1 c, *aa*) – necessari a perseguire gli scopi della legge (cfr. art. 1 LFu), e in particolare a garantire un uso sostenibile e rispettoso dell'ambiente naturale, oltre che a promuovere una migliore redistribuzione di un bene naturale limitato.

Il progetto di legge propone pertanto in questo senso il nuovo strumento delle *aree regolamentate* (cfr. art. 4 cpv. 1 LFu; *infra*, b, c), nelle quali la raccolta di funghi – durante il periodo dal 1° agosto a 31 ottobre – è possibile solo a condizione di aver ottenuto un'apposita tessera (*infra*, d).

**b)** Le aree regolamentate sono delimitate tenuto conto (1) della loro capacità ricettiva, (2) della pressione antropica cui sono esposte e (3) della loro sensibilità ambientale (cfr. art. 4 cpv. 2 LFu).

*aa)* Il criterio della *capacità ricettiva* tiene conto del fatto che determinate aree presentano caratteristiche tali da renderle molto attrattive, e quindi oggetto di un forte afflusso di cercatori. Si pensa, ad esempio, alla morfologia del terreno e alle caratteristiche del bosco, laddove aree per lo più pianeggianti o con una morfologia dolce risultano maggiormente accessibili rispetto a zone impervie, rispettivamente un bosco rado viene preferito ad uno fitto. Anche l'esposizione solare riveste un ruolo, poiché i comprensori più soleggiati risultano più secchi, e quindi meno idonei alla crescita e allo sviluppo dei funghi. Un altro fattore da considerare è costituito dalla prossimità con gli insediamenti: le aree più vicine ai grandi centri abitati, come pure quelle della fascia di confine, appaiono molto attrattive, in quanto raggiungibili facilmente e in poco tempo. Oltre alla distanza vi è poi la facilità con cui una determinata area può essere raggiunta; in questo senso, si possono ritenere più attrattive le aree raggiungibili con strade a scorrimento veloce, rispetto a quelle che impongono di percorrere strette e tortuose strade di montagna. La disponibilità di posteggio non appare invece un fattore significativo; infatti, se è vero, da un lato, che la presenza di posteggi rende un'area maggiormente ricettiva, dall'altro l'esperienza ci dice che la loro mancanza non è percepita dai cercatori di funghi come un ostacolo, da cui il fenomeno (spesse volte lamentato) del posteggio selvaggio in ogni spiazzo o varco disponibile e – conseguentemente – pure in questo caso l'esigenza di una regolamentazione.

bb) Di regola, una *forte pressione antropica* è conseguente ad una forte capacità ricettiva. Non è tuttavia escluso che, in casi particolari, anche aree mediamente ricettive o poco ricettive nel senso sopra enunciato possano essere esposte ad un'importante afflusso di cercatori; appare dunque giudizioso prevedere un criterio a sé stante, che consideri anche questo aspetto.

cc) Infine, si ritiene di prevedere una regolamentazione per le aree che presentano una spiccata *sensibilità ambientale*. Con questa nozione si pensa in particolare alla presenza di componenti naturali molto sensibili (paludi, torbiere, zone umide) e di caratteristiche paesaggistiche di pregio, che potrebbero essere danneggiati o sviliti da un afflusso importante di persone o comunque da un uso del territorio non rispettoso.

c) Tenendo in considerazione questi criteri, l'Ufficio della natura e del paesaggio ha identificato i seguenti comprensori, potenzialmente da delimitare quali aree regolamentate (cfr. rappresentazione cartografica allegata):

### **Mendrisiotto**

1. Monte Generoso
2. Monte San Giorgio

### **Luganese e Bellinzonese**

3. Monte Lema / Gradiccioli
4. Monti di Medeglia
5. Isona / Valle Morobbia

### **Locarnese e Valli**

6. Gambarogno
7. Palagnedra
8. Vergeletto

### **Leventina**

9. Dalpe / Gribbio
10. Carì

### **Blenio**

11. Nara
12. Lucomagno

Va evidenziato che tanto questo elenco quanto i limiti delle aree indicate nell'allegato cartografico costituiscono il frutto di una prima valutazione, che andrà approfondita, in particolare con la collaborazione dei Comuni (cfr. art. 5 cpv. 1 LFu).

### **d)**

aa) La *tessera* autorizza la raccolta di funghi nella singola area regolamentata per cui è rilasciata (cfr. art. 6 cpv. 1 LFu), laddove per ogni area può essere emesso un numero limitato di tessere, determinato in funzione dei medesimi criteri stabiliti per le aree regolamentate (art. 7 cpv. 1 LFu) – vale a dire capacità ricettiva, pressione antropica e sensibilità ambientale (art. 4 cpv. 2 LFu). Con questo approccio, è la situazione concreta dell'area di cui trattasi – ultimamente in termini di pressione antropica riscontrata e di

capacità di sopportarla – a dettare il limite, più o meno restrittivo, per il rilascio delle tessere.

L'art. 7 cpv. 4 LFu tiene conto del fatto che al momento dell'istituzione di una nuova area regolamentata, sono difficilmente disponibili i dati conoscitivi necessari a determinare il numero limite; pertanto, nel primo biennio appare giudizioso rinunciare al *numerus clausus*, per osservare la situazione sul terreno e raccogliere i dati necessari.

*bb)* Le tessere sono rilasciate secondo un ordine di priorità che privilegia i domiciliati e i titolari di residenze secondarie nel Cantone (art. 7 cpv. 2 e 8 LFu); poiché i funghi costituiscono un bene naturale limitato, connesso con un determinato territorio, appare ragionevole che vi abbia accesso in primo luogo la popolazione di questo territorio, che si fa carico della sua cura e della sua gestione. Si tratta di un principio equo (cfr. DTF 101 la 196 e rif.; 100 la 287), peraltro condiviso da altre legislazioni estere (cfr. per la Regione Piemonte: legge regionale n. 7 del 8 settembre 2014; per la regione Lombardia: legge regionale n. 31 del 5 dicembre 2008; regolamento raccolta funghi delle tre Comunità Montane del Verbano, Due Laghi, Cusio Mottarone e Valstrona e Valli dell'Ossola).

*cc)* La tessera è rilasciata dal Cantone, in collaborazione con i Comuni (art. 6 cpv. 3 LFu; *infra*, 6, ad art. 5).

Materialmente, essa è costituita da un documento nominativo, vale a dire emesso a favore di una specifica persona (cfr. art. 6 cpv. 1 LFu).

*dd)* Quanto alla sua durata, dipende dal domicilio del richiedente: per i domiciliati nel Cantone, essa è valida per tutto il periodo in cui vige l'obbligo di disporre della tessera, ossia dal 1° agosto al 31 ottobre (cfr. artt. 4 cpv. 1 e 6 cpv. 2 lett. a LFu); per i non domiciliati nel Cantone, la tessera ha una durata di cinque giorni consecutivi (art. 6 cpv. 2 lett. b LFu). Per la nozione di domicilio fa stato l'art. 23 CCS; il regolamento preciserà pertanto che saranno considerati domiciliati nel Cantone i cittadini svizzeri domiciliati in un Comune del Cantone e i cittadini stranieri ai quali è stato rilasciato un permesso di dimora (categoria B) o di domicilio (categoria C) in un Comune del Cantone.

Sono equiparati ai domiciliati (art. 8 LFu) i titolari di una residenza secondaria nel Cantone; il regolamento preciserà che, con tale nozione, s'intendono i proprietari, i beneficiari di diritti d'usufrutto o d'abitazione e i conduttori in contratti di locazione stipulati per almeno tre mesi.

*ee)* Il progetto di legge prevede la possibilità di prelevare una tassa di cancelleria per il rilascio della tessera (art. 6 cpv. 4 LFu), vale a dire un contributo causale, d'importo contenuto, da corrispondere a fronte di una semplice attività dell'amministrazione che può essere eseguita senza un impegno di esame e di controllo particolare (cfr. STF 1P.535/2005 del 6 febbraio 2006, consid. 3.2 e rif., in: RtiD I-2006 n. 2). Il regolamento governativo d'applicazione preciserà che da tale tassa saranno esentati i domiciliati nel Cantone.

L'ipotesi di una tassa per la ricerca di funghi d'importo più elevato, a carico dei soli non domiciliati – avanzata ad esempio anche dalla mozione 22 settembre 2014 di Marco Chiesa –, non può invece essere presa in considerazione, perché manifestamente lesiva dei principi di proporzionalità (cfr. art. 36 cpv. 3 Cost.) e della parità di trattamento (art. 8 Cost.). L'esenzione dei domiciliati dalla tassa di cancelleria può per contro ancora essere giustificata, in ragione della sua modicità e del fatto che copre oneri amministrativi contenuti, in ogni caso finanziati dai domiciliati mediante le imposte correnti.

## 5. L'ESITO DELLA CONSULTAZIONE

Il 7 maggio 2015, il Dipartimento del territorio ha posto in consultazione un progetto di modifica della legge funghi. A tale consultazione hanno preso parte quarantadue Comuni, tre Patriziati, un partito politico, sette associazioni e sei guardie della natura. In generale è emersa una sostanziale condivisione degli obiettivi e un giudizio positivo sul progetto.

Di seguito si espongono le principali osservazioni e come il progetto ne ha, se del caso, tenuto conto.

**a)** I Comuni hanno paventato un aumento del carico lavorativo delle amministrazioni comunali, alle quali il progetto posto in consultazione assegnava il compito di rilasciare le tessere, nonché problemi di coordinamento fra i Comuni. Questo messaggio ne tiene esaustivamente conto: il disegno di legge prevede ora che le tessere siano rilasciate (in maniera centralizzata) da un ufficio cantonale, con consegna presso i Comuni (cfr. *infra*, 6, ad art. 6). L'onere amministrativo è conseguentemente suddiviso; del pari, è prevista pure la suddivisione della tassa di cancelleria prelevata ai non domiciliati (cfr. *infra*, 6, ad art. 6).

Il rilascio delle tessere sarà agevolato dalla possibilità di farne richiesta per posta elettronica o ordinaria; per necessarie ragioni di controllo non è tuttavia possibile esentare i soci delle associazioni micologiche dall'obbligo di disporre della tessera.

**b)** Il disegno di legge recepisce pure la richiesta di precisare i criteri per la delimitazione delle aree regolamentate (cfr. *supra*, 4 b); inoltre, è riconosciuta l'esigenza di consultare i Comuni sull'opportunità e l'estensione delle specifiche aree regolamentate (cfr. *supra*, 4 c).

**c)** È pure riconosciuta l'esigenza di valutare periodicamente le aree ed eventuali effetti non desiderati, come lo spostamento di cercatori in aree non regolamentate; la procedura proposta per la loro istituzione – che sostanzialmente consiste in un decreto del Consiglio di Stato – è molto flessibile e permette di intervenire in maniera tempestiva.

**d)** Rispetto alle bandite di raccolta, ventilate da alcuni, lo strumento delle aree regolamentate e del numero limite ad esse connesso è sicuramente più idoneo e proporzionale all'obiettivo, che non è quello di vietare la raccolta di funghi, ma solo di regolarla. Lo svantaggio, invece, dei cosiddetti tempi di recupero è di concentrare l'affluenza da parte dei cercatori di funghi nei giorni successivi a tale divieto di raccolta temporaneo.

La proposta di limitare a 2 kg il quantitativo massimo per persona al giorno non appare necessaria alla luce della nuova normativa. Non si ritiene inoltre di poter aderire alla richiesta di prevedere una soglia minima di raccolta dei funghi, esente dall'obbligo di autorizzazione mediante tessera; a causa delle evidenti difficoltà di controllo, verrebbe infatti meno gran parte dell'efficacia della misura. Si ricorda peraltro che al di fuori delle aree regolamentate continuerà a vigere la libertà di raccolta di funghi (entro i limiti di legge di 3 kg per persona al giorno).

**e)** Differentemente dalla proposta in consultazione, si specifica che la tassa sarà limitata alla copertura delle spese amministrative (tassa di cancelleria); ciò considerato, il diverso trattamento dei non domiciliati appare sostenibile (cfr. *supra*, 4 d, ee), mentre un'ulteriore differenziazione tra i domiciliati all'interno del Cantone non si giustifica. Considerata la modicità della tassa, non è poi possibile ritenere che essa nuoccia al turismo, come qualcuno ha paventato.

## **6. COMMENTO ALLE NORME**

### **Articolo 1**

La proposta di nuova legge prevede l'enunciazione esplicita dei suoi scopi; oltre alla protezione dei funghi in quanto tali e alla raccolta rispettosa dell'ambiente naturale, viene introdotto il principio di una loro equa redistribuzione, intesa come possibilità di accedere a un bene limitato.

### **Articolo 2**

Questa norma riprende il principio secondo cui la raccolta dei funghi deve avvenire nel pieno rispetto del loro spazio vitale e dell'ambiente naturale (cfr. art. 1 legge funghi 2005).

### **Articolo 3**

Sono ripresi e riorganizzati gli articoli 1, 2 e 3 della legge funghi 2005.

Il quantitativo complessivo giornaliero massimo di raccolta, stabilito in 3 kg (cpv. 1), è invariato, e così pure i limiti orari (cpv. 2).

Trattandosi di un aspetto di dettaglio, il divieto dell'uso di rastrelli, palette e ogni altro attrezzo suscettibile di provocare danni all'ambiente o ai miceti (art. 1 legge funghi 2005), sarà ripreso nel regolamento di applicazione della nuova legge. Il medesimo regolamento preciserà, riguardo alle specie protette (art. 3 cpv. 3 lett. a LFu), che fa stato il regolamento della legge cantonale sulla protezione della natura del 23 gennaio 2013 (cfr. *supra*, 2.2 b).

### **Articolo 4**

Allo scopo di garantire una raccolta dei funghi rispettosa dell'ambiente naturale e un'equa redistribuzione, sono istituite delle aree regolamentate al cui interno la raccolta di funghi è subordinata all'ottenimento di un'apposita tessera. Le aree regolamentate sono delimitate secondo la loro capacità ricettiva, la pressione antropica cui sono esposte e la loro sensibilità ambientale (cfr. *supra*, 4 b).

In applicazione del principio di proporzionalità, gli effetti di tali aree sono limitati al periodo nel quale si manifesta il maggior afflusso di cercatori, ovvero tra il 1° agosto e il 31 ottobre. Si sottolinea quindi come, al di fuori di questo periodo e delle aree regolamentate, non sarà necessaria alcuna autorizzazione (tessera) per poter raccogliere funghi.

### **Articolo 5**

L'istituzione e la delimitazione delle aree regolamentate è di competenza del Consiglio di Stato.

Mediante il regolamento di applicazione della legge, un servizio del Dipartimento del territorio sarà incaricato di elaborare e sottoporre ai Comuni una proposta di aree regolamentate; questi potranno esprimersi tanto sulla loro opportunità quanto sulla loro estensione, come pure proporre di nuove. Esperita la consultazione dei Comuni, il Consiglio di Stato stabilirà le aree mediante decreto esecutivo, pubblicato per un periodo di 30 giorni presso la cancelleria dei comuni interessati, previo avviso sul Foglio ufficiale e con facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro la scadenza del termine di pubblicazione. La legittimazione ricorsuale è retta dall'art. 13, che riconosce la legittimazione a ricorrere a ogni persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione. Per il resto fa stato la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013, LPAm, RL 3.3.1.1).

## **Articolo 6**

La tessera autorizza il titolare a raccogliere i funghi nell'area regolamentata cui si riferisce. Essa è nominativa (non cedibile né trasmissibile) e consente la verifica del rispetto del numero limitato di tessere stabilito per ogni area regolamentata (cfr. art. 7).

Per regolamento, la tessera dovrà quindi indicare i dati personali e l'indirizzo del titolare, l'area regolamentata per cui è rilasciata con la relativa rappresentazione cartografica, il periodo di validità e le principali norme da osservare (ciò che costituirà anche un'occasione concreta per sensibilizzare i richiedenti al rispetto dell'ambiente e della natura).

Per i domiciliati e i titolari di residenze secondarie nel Cantone (cfr. *supra*, 4d, dd) le tessere sono valide durante tutto il periodo in cui sono in vigore le aree regolamentate, ossia dal 1° agosto al 31 ottobre; per i non domiciliati nel Cantone la validità è di cinque giorni consecutivi.

Il regolamento d'attuazione preciserà che la richiesta per il rilascio della tessera dovrà essere inviata mediante formulario elettronico o per posta ordinaria all'autorità cantonale competente, con l'indicazione delle generalità e dell'indirizzo del richiedente, dell'area regolamentata per cui è richiesta e, per i non domiciliati nel Cantone, della data auspicata d'inizio del periodo di validità. L'autorità cantonale competente verificherà la disponibilità in base al numero limite (art. 7) e deciderà il rilascio della tessera. La cancelleria comunale – del Comune di domicilio, per i domiciliati nel Cantone, del Comune di situazione della residenza secondaria, per i suoi titolari, e per gli altri del Comune di situazione dell'area regolamentata, indicato come responsabile della consegna nel decreto d'istituzione dell'area – si occuperà materialmente della consegna, incassando la tassa di cancelleria (cfr. anche *supra*, 4 d, cc e ee).

L'importo della tassa sarà concretamente fissato nel regolamento; come anticipato (*supra*, 4 d, ee), il Consiglio di Stato intende in ogni caso esentare i domiciliati; tenuto conto del diverso onere amministrativo, il provento della tassa sarà riversato al Cantone nella misura di 2/3, mentre per 1/3 resterà al Comune.

## **Articolo 7**

Cfr. *supra*, 4 d.

## **Articoli 9 e 10**

Queste norme riprendono sostanzialmente gli artt. 4 e 5 della legge funghi 2005.

## **Articolo 11**

È ripreso e aggiornato l'art. 6 della legge funghi 2005.

Mediante il regolamento d'applicazione, s'intende prevedere il riversamento della metà della multa incassata, al corpo di polizia comunale o rispettivamente al Comune, nel caso di contravvenzioni segnalate dalla polizia comunale o da ausiliari incaricati dai Comuni. Si auspica che ciò possa contribuire a migliorare la sorveglianza.

## **Articoli 12 e 13**

È esplicitata la facoltà di sequestrare e confiscare gli oggetti costituenti il prodotto o il profitto di una contravvenzione. Si pensa, naturalmente, ai funghi raccolti senza autorizzazione (tessera) o in spregio delle altre norme vigenti (divieto notturno e quantitativo massimo).

## **Articolo 14**

Cfr. art. 5.

## **Articolo 15**

La presente proposta di legge implica l'abrogazione della vigente legge.

## **7. ATTI PARLAMENTARI**

Con il presente messaggio si ritiene evasa la mozione del 22 settembre 2014 presentata da Marco Chiesa per il gruppo UDC *“Funghi: introduzione di una tassa per i “fungiatt” stranieri”*.

## **8. RELAZIONI CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO**

Le presenti modifiche legislative sono coerenti con il progetto di alleggerimento della legislazione cantonale, con le linee direttive e il piano finanziario.

## **9. CONCLUSIONI**

Con questo nuovo atto normativo riteniamo di contribuire in modo concreto ad un maggior rispetto del nostro territorio. Vi chiediamo quindi di dare la vostra approvazione all'allegato disegno di legge.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, N. Gobbi

Il Cancelliere, G. Gianella

### **Allegati:**

- disegno di legge;
- rappresentazione cartografica di possibili aree regolamentate.

Disegno di

## **LEGGE**

### **sulla raccolta di funghi (LFu)**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 13 ottobre 2015 n. 7131 del Consiglio di Stato,

#### **d e c r e t a :**

##### **Articolo 1**

###### **Scopo**

Questa legge persegue la protezione dei funghi, una loro equa redistribuzione e una raccolta rispettosa dell'ambiente naturale.

##### **Articolo 2**

###### **Principio**

La raccolta di funghi avviene nel pieno rispetto del loro spazio vitale e dell'ambiente naturale in genere.

##### **Articolo 3**

###### **Norme generali**

<sup>1</sup>La raccolta di funghi è limitata ad un quantitativo complessivo giornaliero di 3 kg per persona.

<sup>2</sup>Essa può essere esercitata dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

<sup>3</sup>Sono vietate:

- a) la raccolta di funghi protetti;
- b) la raccolta organizzata a scopo di lucro;
- c) la raccolta nelle zone ritenute degne di protezione temporanea (limitata al tempo di recupero) dal Consiglio di Stato;
- d) la distruzione intenzionale delle specie non oggetto di raccolta.

##### **Articolo 4**

###### **Aree regolamentate a) principio ed effetti**

<sup>1</sup>Quando il perseguimento degli scopi di questa legge lo richiede, possono essere stabilite delle aree regolamentate, al cui interno, nel periodo dal 1° agosto al 31 ottobre, la raccolta di funghi è subordinata all'ottenimento di un'apposita tessera.

<sup>2</sup>Le aree regolamentate sono delimitate tenuto conto della loro capacità ricettiva, della pressione antropica cui sono esposte e della loro sensibilità ambientale.

## **Articolo 5**

### **b) procedura**

<sup>1</sup>Le aree regolamentate sono istituite dal Consiglio di Stato mediante decreto, sentiti i Comuni.

<sup>2</sup>Il decreto è pubblicato per un periodo di 30 giorni presso la cancelleria dei Comuni interessati, previo avviso sul Foglio ufficiale.

<sup>3</sup>Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro la scadenza del termine di pubblicazione.

## **Articolo 6**

### **Tessera**

<sup>1</sup>La tessera autorizza la raccolta di funghi in una singola area regolamentata ed è nominale.

<sup>2</sup>Essa è valida:

- a) per il periodo dal 1 agosto al 31 ottobre, per i domiciliati nel Cantone;
- b) per la durata di cinque giorni consecutivi, per i non domiciliati nel Cantone.

<sup>3</sup>Le tessere sono rilasciate dal Cantone, in collaborazione con i Comuni. Il Consiglio di Stato stabilisce i dettagli.

<sup>4</sup>Per il rilascio della tessera può essere prelevata una tassa di cancelleria, stabilita dal Consiglio di Stato.

## **Articolo 7**

### **Numero limitato**

<sup>1</sup>Per ogni area regolamentata, è stabilito un numero limitato di tessere, in funzione dei criteri di cui all'art. 4 cpv. 2.

<sup>2</sup>Le tessere sono rilasciate secondo il seguente ordine di priorità:

- a) domiciliati nel Cantone;
- b) non domiciliati nel Cantone.

<sup>3</sup>Il numero limite di rilascio delle tessere è stabilito dal Consiglio di Stato con il decreto d'istituzione delle aree regolamentate (art. 5 cpv. 1).

<sup>4</sup>Nel primo biennio dopo l'istituzione di un'area regolamentata, la definizione del numero limite può essere omessa, al fine di raccogliere i dati conoscitivi necessari alla sua determinazione.

## **Articolo 8**

### **Titolari di residenze secondarie**

Ai fini dell'applicazione degli articoli 6 cpv. 2 e 7, i titolari di residenze secondarie nel Cantone, definiti dal Consiglio di Stato, sono equiparati ai domiciliati nel Cantone.

## **Articolo 9**

### **Deroghe**

Il Consiglio di Stato può rilasciare autorizzazioni in deroga alle limitazioni previste da questa legge per motivi didattici, di ricerca scientifica oppure, in via del tutto eccezionale, per motivi commerciali, nei casi in cui le persone interessate traggono una parte considerevole del loro guadagno dalla raccolta di funghi.

## **Articolo 10**

### **Sorveglianza**

Il Consiglio di Stato stabilisce le modalità dell'attività di sorveglianza e controllo da parte dei servizi cantonali che operano sul territorio, delle polizie comunali e dei loro ausiliari. Tale attività può essere delegata a terzi.

## **Articolo 11**

### **Contravvenzioni**

<sup>1</sup>Chiunque contravviene a questa legge o ai regolamenti che vi fanno capo o a decisioni fondate su tali norme è punibile con la multa fino a fr. 10'000.-.

<sup>2</sup>Le contravvenzioni sono perseguite dal Consiglio di Stato secondo la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.

## **Articolo 12**

### **Sequestro**

I servizi incaricati della sorveglianza (art. 10) possono sequestrare gli oggetti che saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova o confiscati.

## **Articolo 13**

### **Confisca**

Gli oggetti costituenti il prodotto o il profitto di un reato punibile a norma dell'art. 11 di questa legge sono soggetti a confisca.

## **Articolo 14**

### **Rimedi giuridici**

<sup>1</sup>Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

<sup>2</sup>Sono legittimati a ricorrere ogni persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione.

## **Articolo 15**

### **Abrogazione**

La legge concernente la raccolta dei funghi del 30 maggio 2005 è abrogata.

## **Articolo 16**

### **Entrata in vigore**

<sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, questa legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.